

CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
del _____

Tra

GAS INTENSIVE S.C.a.r.l. (Raggruppamento di Clienti Finali Industriali), con sede legale in MILANO 20121 - Via BASTIONI DI PORTA VOLTA n. 7, capitale sociale € 300.000,00, C.F. e Partita IVA 03305420964 (di seguito Venditore).

Codice PSV: 00131

Codice accise: IT00MIO00771W

rappresentata dal Sig. PAOLO CULICCHI, in qualità di legale rappresentante (qui di seguito il "Venditore")

_____, con sede in _____

Codice fiscale e partita IVA _____

Codice PSV: _____

Codice Accise: _____

rappresentata da _____ in qualità di _____ (qui di seguito l'"Acquirente")

di seguito e per brevità anche denominare nel loro insieme le "Parti" e singolarmente la "Parte"

premesse che:

- a) Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito il "d.lgs. 130/10") introduce, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, misure finalizzate a rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio.
- b) L'articolo 9 del d.lgs. 130/10, stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (qui di seguito "AEEG") disciplini misure volte a consentire ai soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), (qui di seguito i "soggetti investitori") di ottenere anticipatamente effetti equivalenti a quelli che avrebbero qualora la capacità di stoccaggio corrispondente alle quote assegnate fosse immediatamente operativa, e coerenti con un ciclo di stoccaggio di gas naturale nel periodo estivo per un suo utilizzo nel periodo invernale. Tali misure prevedono la possibilità, per i soggetti investitori, che ne facciano richiesta al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (qui di seguito "GSE") di ottenere, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacità di stoccaggio e per un periodo comunque non superiore a 5 anni, la disponibilità di servizi definiti dall'Autorità di regolazione che comprendano, la possibilità, per quantità massime corrispondenti alle quote della nuova capacità di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e loro assegnata ai sensi dell'articolo 7, di consegnare il gas naturale nel periodo estivo ed averlo riconsegnato nel successivo periodo invernale.
- c) L'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 130/10 introduce, inoltre, misure a favore della flessibilità dell'offerta nel mercato del gas naturale, stabilendo che al fine di promuovere la liquidità del mercato all'ingrosso del gas naturale, le misure di cui all'articolo 9, comma 1, prevedono l'obbligo per i soggetti investitori che si avvalgano di dette misure, di offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. (qui di seguito "GME") i quantitativi di



gas naturale agli stessi resi disponibili nel periodo invernale attraverso i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 9.

- d) Con deliberazione ARG/gas 193/10 del 4 novembre 2010 avente ad oggetto la "Determinazione delle misure dei corrispettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130", come successivamente modificata ed integrata, l'AEEG, nel dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del D.lgs. 130/10, ha introdotto la disciplina delle misure ivi previste (nel seguito: misure transitorie fisiche), stabilendo, all'articolo 3, comma 3.3, che il soggetto investitore, che intende avvalersi delle misure transitorie fisiche, introdotte dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 130/10, e disciplinate dalla citata deliberazione, deve sottoscrivere, ai fini dell'acquisizione della qualifica di "soggetto investitore aderente", un apposito contratto con il GSE, che disciplini, tra l'altro, le modalità con cui il soggetto investitore aderente deve offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal GME le quantità di gas relativamente alle quali tale soggetto ha richiesto al GSE di avvalersi delle misure transitorie fisiche.
- e) Con successiva deliberazione ARG/gas 79/11 del 23 giugno 2011, l'AEEG ha previsto, tra l'altro, che il GSE e il GME si coordinino al fine di definire le modalità con cui il soggetto investitore aderente deve offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal GME le quantità di gas rese disponibili al medesimo soggetto dagli stoccatore virtuali abbinati;
- f) Nel dare attuazione alle previsioni di cui alla deliberazione ARG/gas 79/11, il GSE ed il GME hanno formulato una proposta avente ad oggetto le modalità di offerta in vendita, nei sistemi di negoziazione gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., delle quote di gas rese disponibili ai soggetti investitori aderenti dagli stoccatore virtuali abbinati - approvata dall'AEEG con deliberazione 67/2012/R/GAS dell'1 marzo 2012, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che l'insieme dei sistemi di negoziazione del GME, nell'ambito dei quali i soggetti investitori aderenti potranno adempiere all'obbligo di offerta dei quantitativi di gas resi disponibili dagli stoccatore virtuali abbinati, siano costituiti alternativamente o cumulativamente:
- A. dalla Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale (P-GAS), attraverso la predisposizione di un apposito comparto, denominato "Ex d.lgs. 130/10", qui di seguito "PGAS") .
- B. dal Mercato a pronti del gas (MGP-GAS) organizzato e gestito dal GME
- g) I soggetti investitori aderenti possono adempiere all'obbligo d'offerta direttamente oppure mediante un soggetto terzo mandatario.
- h) In base alla regolamentazione vigente, possono essere ammessi alla P-GAS i soggetti abilitati ad operare al Punto di Scambio Virtuale – PSV;
- i) Il Venditore, in qualità di mandatario del soggetto investitore aderente, è tenuto ad offrire le quote di gas naturale di cui alla precedente lettera e) sulla P-GAS;
- j) Il Venditore ha pertanto aderito alla P-GAS e ha presentato offerte nell'ambito della suddetta piattaforma (tramite "Book di Negoziazione") per quantitativi di gas suddivisi in lotti semestrali;
- k) L'Acquirente, anch'esso ammesso ad operare sulla P-GAS, ha inviato al Venditore, per mezzo delle funzionalità previste in P-GAS, l'abilitazione al Book di Negoziazione del Venditore, che implica la totale ed incondizionata accettazione delle condizioni di fornitura del Venditore come pubblicate sul sito internet del GME nella sezione dedicata alla P-GAS alla data di perfezionamento della relativa transazione sulla P-GAS;
- l) Il Venditore ha abilitato l'Acquirente a presentare offerte di acquisto al Book di Negoziazione del Venditore;



- m) L'Acquirente, per mezzo del contratto di adesione a P-GAS, si è irrevocabilmente impegnato ad acquistare, pagare e ritirare o pagare per quanto non ritirato, quantitativi di gas corrispondenti alle Transazioni P-GAS concluse sul Book di Negoziazione del Venditore secondo quanto previsto nel presente Contratto;
- n) Le Parti sono entrambe abilitate ad operare al Punto di Scambio Virtuale (qui di seguito "PSV") per l'Anno Termico in corso al momento della Transazione e dispongono degli strumenti necessari per effettuare le transazioni PSV in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievi previsti nel presente Contratto;

tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati del Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Per allegati si intende:

All. 1 – Dichiarazione relativa all'applicazione dell'Iva sul gas naturale acquistato sulla c.d. P-Gas

All. 2 – Modello di garanzia bancaria

2. DEFINIZIONI

I seguenti termini, quando usati nel presente Contratto sia al singolare che al plurale, avranno il seguente significato:

"Codice di Rete": l'insieme delle regole per l'accesso al servizio di trasporto, ai sensi dell'Art. 24, comma 5 del Decreto Legislativo n. 164/00 approvato il 23 maggio 2000, approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al momento pubblicate sul sito Internet di Snam Rete Gas (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni);

"Contratto" il presente contratto di fornitura di gas naturale;

"Contratto PSV": modulo di adesione e relative condizioni per l'utilizzo del sistema per la cessione e lo scambio di Gas al PSV pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas;

"Forza Maggiore": come prevista all'articolo 16 del presente Contratto;

"Gas" o "Gas Naturale": miscela di idrocarburi e di gas non combustibili che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale, da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato gassoso e che è oggetto delle disposizioni del presente Contratto;

"Giorno" o "Giorno Gas": periodo di 24 ore consecutive avente inizio alle 06.00 di ciascun giorno e termine alle 06.00 del giorno successivo, con riferimento al fuso orario dell'Europa Centrale (CET);

"Mese": periodo con inizio alle ore 6.00 del primo giorno di un mese di calendario e termine alla stessa ora del primo giorno del mese di calendario successivo;

"Punto di Consegna": Punto di Scambio Virtuale;

"Punto di Scambio Virtuale" o "PSV": punto virtuale situato tra i punti di entrata ed uscita della rete nazionale dei gasdotti, come definiti nel Codice di Rete, presso il quale le Parti effettuano, su base giornaliera, scambi e cessioni di Gas;

"Tipologia di Fornitura": tipologia di contratto negoziabile sulla P-GAS.

"Transazione P-GAS": transazione eseguita per mezzo della Piattaforma informatica P-GAS attraverso la quale avviene l'abbinamento tra offerte di vendita ed acquisto di Gas;



"Transazione PSV": transazione eseguita per mezzo della piattaforma informatica predisposta da Snam Rete Gas attraverso la quale avviene lo scambio di Gas al PSV;

"Trasportatore" o **"Snam Rete Gas"**: la società Snam Rete Gas S.p.A.;

3. OGGETTO

Oggetto del Contratto è la vendita e la consegna da parte del Venditore ed il conseguente acquisto e ritiro da parte dell'Acquirente, di un quantitativo di Gas al PSV, ai sensi di quanto previsto dai successivi articoli. In particolare l'Acquirente s'impegna a ritirare e pagare, ovvero pagare per quanto reso disponibile ma non ritirato, i quantitativi specificati al successivo *Articolo 5 ("QUANTITA'")*.

4. DECORRENZA E DURATA

Il Contratto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e i suoi effetti cesseranno all'avvenuto integrale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto.

Il periodo di fornitura avrà durata pari a [•], dalle ore [•] del [•] e terminerà alle ore [•] del [•].

5. QUANTITA'

Il Venditore si impegna a cedere all'Acquirente e l'Acquirente si impegna a ritirare, presso il PSV, i quantitativi di gas naturale specificate nella seguente tabella per ogni giorno del Periodo di Somministrazione:

Periodo di Somministrazione		Numero Transazione	Quantità	
Da	A		Giornaliera [GJ]	Totale [GJ]
<i>hh.mm gg/mm/aaaa</i>	<i>hh.mm gg/mm/aaaa</i>			

6. PREZZO

Il Gas ceduto dal Venditore all'Acquirente di cui al precedente articolo verrà fatturato dal Venditore all'Acquirente ad un prezzo pari a:

P = €/GJ

Il Prezzo si intende stabilito al netto di qualsiasi diritto, tributo e relative addizionali presenti e future.

7. FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le fatture relative al pagamento per la vendita di Gas di cui al presente Contratto saranno emesse dal Venditore entro il 5° (quinto) giorno lavorativo del mese successivo a quello di fornitura (mese m+1).

Il pagamento della fattura dovrà avvenire i) entro il giorno 18 (diciotto) del mese successivo a quello di fornitura (mese m+1) o ii) in caso di emissione da parte del Venditore della fattura in data successiva al quinto giorno lavorativo del mese m+1,

entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'Acquirente (ove la fattura risulti anticipata via fax o e-mail, il termine per il pagamento decorrerà dal giorno in cui tali fatture sono state inviate con una delle due suddette modalità).

Se la data di scadenza cade in un giorno festivo, la scadenza si intenderà automaticamente spostata al primo giorno non festivo successivo.

Le fatture si intendono ricevute dall'Acquirente a seguito di trasmissione via fax, con relativa attestazione di ricezione, da parte del Venditore e/o trasmissione via e-mail agli indirizzi specificati all'Articolo 22 ("COMUNICAZIONI").

Gli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 10 ("MODALITA' OPERATIVE") del Contratto, gli interessi di mora e qualunque ulteriore importo dovuto da una delle Parti all'altra ai sensi del presente Contratto, ove vengano fatturati assieme alla fornitura, dovranno essere corrisposti con le medesime modalità e termini di cui ai precedenti paragrafi. Ove invece tali importi siano oggetto di separata fatturazione, saranno corrisposti dalla Parte tenuta al pagamento entro 10 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

Il pagamento dovrà essere effettuato con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura, inviandone copia per conoscenza al Venditore, con bonifico bancario presso il conto corrente indicato in fattura.

In caso di ritardato pagamento delle fatture, fermi restando i rimedi di cui ai successivi Articolo 13 ("SOSPENSIONE DELLA FORNITURA") e Articolo 14 ("CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA"), il Venditore ha diritto di esigere sugli importi fatturati (IVA inclusa) gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del saggio di interesse di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002. Tali interessi di mora verranno computati a partire dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento. In caso di mancata pubblicazione del saggio di interesse di periodo verranno individuati criteri alternativi equivalenti.

Gli interessi di mora dovuti dall'Acquirente per il ritardato pagamento delle fatture non costituiscono una maggiorazione del prezzo, bensì un risarcimento escluso dal computo della base imponibile come disposto dall'art. 15, 1° comma, punto 1) del D.P.R. 633/72).

In caso di ritardato pagamento delle fatture il Venditore si riserva inoltre, ai sensi dell'Art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dall'imputazione eventualmente difforme indicata dall'Acquirente all'atto del pagamento.


Eventuali contestazioni in ordine all'importo fatturato potranno essere sollevate dall'Acquirente per iscritto nel termine di decadenza di trenta giorni dalla ricezione della fattura, ma non potranno essere motivo di ritardo o sospensione di pagamento.

Gli eventuali errori degli importi fatturati, daranno luogo a conguagli senza addebito o accredito di interessi per le Parti.

In merito agli eventuali conguagli che potrebbero interessare il presente Contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 26 del D.P.R. 633/72.

8. GARANZIE

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stipula del presente Contratto e comunque entro la data di avvio della fornitura come indicata al precedente Articolo 4 ("DECORRENZA E DURATA"), l'Acquirente dovrà rilasciare, quale condizione per l'avvio della fornitura, una garanzia bancaria a prima richiesta", come da modello di cui all'Allegato 2 ("Modello di garanzia bancaria"), rilasciato da istituto bancario



italiano o da una filiale/succursale di banca estera che sia in possesso di un rating creditizio non inferiore a A- Standard & Poor's Corporation oppure A3 Moody's Investor Services. L'importo della garanzia dovrà essere pari al prezzo di cui all'Articolo 6 ("PREZZO"), maggiorato dell'IVA convenzionalmente assunta pari al 10%, per i Quantitativi Giornalieri ivi indicati moltiplicati per 120 (centoventi).

La garanzia dovrà essere valida per un periodo almeno pari all'ultima data di pagamento aumentata di 90 (novanta) giorni.

In caso di sopraggiunta invalidità o escussione (anche solo parziale) della garanzia rilasciata, l'Acquirente dovrà provvedere entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'avvenuta escussione e/o invalidità della stessa, a sostituire la garanzia divenuta invalida con una valida e conforme a quanto previsto nel presente articolo o, nel caso di escussione, a ricostituirla nell'importo originario.

9. DIRITTI E TRIBUTI

Tutti i corrispettivi per la fornitura di cui al presente Contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto o tributo e relative addizionali presenti o future i cui oneri, ove non diversamente previsto dal presente Contratto, sono a carico dell'Acquirente.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali IVA relativi alla fornitura di Gas verrà applicato la normativa prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e dalla Direttiva comunitaria 2006/112/CE, artt. 38-39.

Il trattamento fiscale relativo alle accise da applicare alle forniture di cui al presente contratto sarà conforme a quanto disposto dal Testo Unico Accise, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504.

Entro la stipula del Contratto l'Acquirente si impegna a produrre apposita dichiarazione secondo lo schema riportato in Allegato 1 ("Dichiarazione relativa all'applicazione dell'Iva sul gas naturale acquistato sulla c.d. P-Gas"), al fine di permettere al Venditore l'applicazione della corretta normativa fiscale di cui ai commi precedenti; l'Acquirente si assume la responsabilità dell'esattezza dei dati forniti e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti.

L'Acquirente allo scopo di poter ricevere il gas naturale senza applicazione dell'accisa e della relativa addizionale regionale dovrà fornire con la dichiarazione di cui sopra, anche copia della licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane (codice accisa).

Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 il presente Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

In tal caso, l'imposta è comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi dovuti per le prestazioni oggetto del presente Contratto sono soggette ad IVA.

10. MODALITA' OPERATIVE

Le modalità operative per l'emissione delle Transazioni PSV da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dell'Acquirente sono quelle previste dal Contratto PSV, che le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed ottemperare.

Le Parti si obbligano per tutta la durata della fornitura di cui all'Articolo 4 ("DECORRENZA E DURATA") a rispettare i requisiti e adempiere agli obblighi indicati nel Contratto PSV e nel relativo Manuale nonché nel Codice di Rete come di volta in volta modificati ed integrati, nonché a mantenere l'abilitazione ad operare al PSV.

Fatto salvo quanto previsto al successivo *Articolo 16 ("FORZA MAGGIORE")*:

- Il Venditore si impegna ad emettere le Transazioni PSV per i Quantitativi Giornalieri indicati al precedente punto entro i 60 minuti precedenti il termine ultimo per l'accettazione della Transazione da parte dall'Acquirente previsto dalle procedure operative del PSV. Qualora tali Transazioni siano emesse nel rispetto dei tempi stabiliti, il gas oggetto della Transazione è da considerarsi consegnato dal Venditore all'Acquirente.
- L'Acquirente si impegna ad accettare, con le modalità previste dalle procedure operative del PSV, tali Transazioni PSV, qualora le medesime risultino conformi ai Quantitativi Giornalieri indicati all'*Articolo 5 ("QUANTITA")* e siano state emesse dal Venditore entro i termini temporali sopra specificati. Rimane inteso che le Transazioni PSV emesse al di fuori dei termini temporali precedentemente stabiliti potranno comunque essere accettate dall'Acquirente.
- Qualora l'Acquirente non accetti le Transazioni PSV correttamente emesse dal Venditore (*underacceptance*), l'Acquirente dovrà corrispondere al Venditore un importo pari al prodotto tra i Quantitativi Giornalieri non accettati moltiplicati per il Prezzo di cui all'*Articolo 6 ("PREZZO")*.
- Qualora il Venditore non emetta la Transazione PSV entro i termini temporali precedentemente stabiliti, il Gas oggetto di tale transazione verrà ritenuto non consegnato da parte del Venditore e ricorrerà pertanto un'ipotesi di *underdelivery*.
In tale caso il Venditore sarà tenuto al pagamento all'Acquirente di un importo pari al prodotto dei Quantitativi Giornalieri non consegnati moltiplicati per il Prezzo, fermo restando l'obbligo da parte dell'Acquirente di pagamento del Prezzo anche per tali quantitativi non consegnati. Qualora il Venditore emetta la Transazione PSV oltre i termini temporali precedentemente stabiliti ma entro i termini temporali stabiliti dal Sistema per scambi/cessioni di gas al PSV di Snam Rete Gas, e l'Acquirente accetti comunque la transazione entro tale termine, il gas oggetto di tale transazione verrà ritenuto consegnato da parte del Venditore e pertanto non ricorrerà l'ipotesi di *underdelivery*.
- Qualora il Venditore emetta una Transazione PSV per un quantitativo superiore ai Quantitativi Contrattuali (*overdelivery*), l'Acquirente ha l'obbligo di rifiutare la Transazione e notificare immediatamente al Venditore la necessità di emettere una nuova Transazione (la "Nuova Transazione") per un quantitativo pari al Quantitativo Giornaliero previsto nell'*Articolo 5 ("QUANTITA")*. Se la Nuova Transazione è emessa dal Venditore ed accettata dall'Acquirente entro i termini previsti dal PSV, il gas verrà considerato come correttamente consegnato e quindi dovrà essere corrisposto nel suo valore integrale. Viceversa se la Nuova Transazione non venisse messa dal Venditore entro i termini previsti nel PSV, ricorrerà l'ipotesi di *underdelivery* e troverà applicazione quanto previsto al precedente punto per l'*underdelivery*. Qualora infine la Nuova Transazione dovesse essere emessa dal Venditore entro termini temporali compatibili con l'accettazione dell'Acquirente in conformità con le tempistiche definite dal PSV, ma l'Acquirente non provvedesse alla sua accettazione entro i termini previsti dal PSV ricorrerà un ipotesi di *underacceptance* e l'Acquirente dovrà comunque corrispondere il Prezzo Contrattuale moltiplicato per i Quantitativi Giornalieri non accettati.
- In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede affinché i rispettivi obblighi vengano soddisfatti. In particolare:



- (A) le Parti si informeranno a vicenda prontamente in relazione ad errori o ritardi;
- (B) qualora il Venditore non abbia emesso le Transazioni PSV entro i termini del precedente punto, l'Acquirente si impegna a perseguire ogni ragionevole tentativo per accettare comunque la transazione;
- (C) qualora il Venditore abbia emesso Transazioni PSV per quantitativi non corretti e l'Acquirente li abbia erroneamente accettate, le Parti si impegnano a porre prontamente rimedio all'errore, attraverso quantitativi incrementali o in riduzione nei giorni immediatamente successivi al giorno in cui le Parti sono venute a conoscenza dell'errore e anche ricorrendo a eventuali rinomine "intra-day";
- (D) qualora l'Acquirente non abbia accettato le Transazioni entro i termini previste dalle procedure operative del PSV, il Venditore si impegna a perseguire ogni ragionevole tentativo per rinominare prontamente le Transazioni, anche ricorrendo ad eventuali rinomine "intra-day" ;
- Fatto salvo per quanto nella successiva frase del presente comma, i rimedi di cui sopra devono intendersi sufficienti ed esaustivi, con rinuncia delle Parti alla richiesta di eventuali maggiori danni. Qualora tuttavia la Parte che ha commesso l'errore nella nomina sia venuta anche meno all'obbligo di cooperazione di cui sopra, l'altra Parte, purchè abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi di cooperazione, potrà richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni diretti effettivamente subiti.

11. PASSAGGIO DI PROPRIETA' E RISCHI

La consegna del gas oggetto di fornitura dal Venditore all'Acquirente e conseguente il trasferimento della proprietà e dei relativi rischi avverranno in corrispondenza del Punto di Consegna.

L'acquirente si obbliga a manlevare il Venditore da qualsiasi responsabilità che possa conseguire l'impiego del gas una volta che il medesimo sia stato consegnato dal Venditore all'Acquirente.

12. QUALITA' DEL GAS

Il gas fornito dal Venditore all'Acquirente al PSV ai sensi del presente Contratto sarà conforme alle specifiche tecniche dei parametri di qualità, pressione e temperatura come riportati nel Codice di Rete pubblicato da Snam rete Gas sul proprio sito internet.

13. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Qualora l'Acquirente non dovesse adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento in conformità a quanto stabilito nel Contratto o non dovesse rispettare quanto previsto al precedente Articolo 8 ("GARANZIE"), il Venditore, in aggiunta agli ulteriori rimedi previsti dal presente Contratto, previa diffida scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, potrà sospendere l'esecuzione della fornitura di gas naturale prevista dal Contratto.

A scanso di equivoci si precisa che il Venditore potrà procedere alla risoluzione del contratto, ove dovessero ricorrere le condizioni previste nel successivo *Articolo 14* ("CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA"), anche nel caso in cui non abbia precedentemente sospeso la fornitura di gas naturale ai sensi del presente articolo.



14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA


Il rapporto contrattuale di somministrazione si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., mediante comunicazione scritta a mezzo di posta raccomandata della Parte che intenda avvalersi della causa di risoluzione nei seguenti casi:, nei seguenti casi:

- omesso, parziale o ritardato adempimento delle obbligazioni di pagamento previste dal precedente *Articolo 7 ("FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO")* del Contratto decorsi 10 (dieci) giorni dalla data della sospensione secondo i termini previsti nel precedente *Articolo 13 ("SOSPENSIONE DELLA FORNITURA")* o dalla data di ricezione della diffida ad adempiere, senza che entro tale termine l'Acquirente abbia provveduto a sanare il proprio inadempimento
- mancato rilascio della garanzia ai sensi dell'*Articolo 8 ("GARANZIE")*, invalidità o non conformità della garanzia medesima ai requisiti di cui al precedente *Articolo 8 ("GARANZIE")*, ovvero mancata ricostituzione/integrazione della garanzia stessa a seguito della sua escussione ad opera del Venditore o della sua perdita di efficacia;
- cessione totale o parziale dei beni di una delle Parti a suoi creditori, assoggettamento a procedure ingiuntive e/o esecutive promosse da terzi, qualora detti eventi rischino di pregiudicare l'adempimento delle obbligazioni previste dal contratto di somministrazione;
- situazione concreta di insolvenza di una delle Parti nei confronti di terzi, ovvero proposizione nei suoi confronti di istanza per la dichiarazione di fallimento o

Qualora il presente Contratto venga risolto dal Venditore ai sensi del primo o secondo punto del precedente paragrafo del presente articolo, l'Acquirente, anche ai sensi dell'articolo 1382 codice civile, sarà tenuto a corrispondere al Venditore, oltre a quanto già dovuto e salvo il risarcimento del maggior danno, un ammontare pari al prodotto tra i Quantitativi Giornalieri di cui all'*Articolo 5 ("QUANTITA'")* che non verranno più ritirati/consegnati in conseguenza della risoluzione e il prezzo stabilito nel medesimo allegato. Inoltre il Venditore si riserva la facoltà di disabilitare l'Acquirente da ogni Book di Negoziazione del Venditore sulla P-GAS.

Qualora il presente Contratto venga risolto dal Venditore ai sensi del terzo o quarto punto del primo paragrafo del presente articolo, l'Acquirente, anche ai sensi dell'articolo 1382 codice civile, sarà tenuto a corrispondere al Venditore, oltre a quanto già dovuto, un ammontare pari al prodotto tra i Quantitativi Giornalieri di cui all'*Articolo 5 ("QUANTITA'")* che non verranno più ritirati/consegnati in conseguenza della risoluzione e la differenza, ove positiva, tra il Prezzo di cui all'*Articolo 6 ("PREZZO")* e il prezzo al quale il medesimo Venditore riuscirà a rivendere la medesima quantità di gas, purchè in linea con le reali condizioni di mercato. Il Venditore provvederà a calcolare in buona fede tale importo e ad inoltrare la corrispondente fattura in conformità al precedente *Articolo 7 ("FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO")*.

Qualora il presente Contratto venga risolto dall'Acquirente ai sensi del terzo o quarto punto del primo paragrafo del presente articolo, il Venditore, anche ai sensi dell'articolo 1382 codice civile, sarà tenuto a corrispondere all'Acquirente, oltre a quanto già dovuto, un ammontare pari al prodotto tra i Quantitativi Giornalieri di cui all'*Articolo 5 ("QUANTITA'")* che non verranno più ritirati/consegnati in conseguenza della risoluzione e la differenza ove positiva tra il prezzo pagato dall'acquirente per acquistare la medesima quantità di gas e il Prezzo , purchè in linea con le reali condizioni di mercato Prezzo. Il Venditore provvederà a calcolare in buona fede tale



importo e ad inoltrare la corrispondente fattura in conformità al precedente *Articolo 7 ("FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO") mutatis mutandis.*

15. RESPONSABILITÀ

Salvo quanto previsto nel precedente *Articolo 10 ("MODALITA' OPERATIVE)* e al successivo *Articolo 16 ("FORZA MAGGIORE")*, ciascuna Parte si obbliga a risarcire all'altra i danni e/o le spese derivanti dall'inadempimento, anche parziale, dei propri obblighi contrattuali.

Le Parti non saranno in alcun caso responsabili per i danni indiretti e/o consequenziali derivanti dall'inadempimento anche parziale delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, salvo in caso di dolo o colpa grave.

Le Parti non saranno in alcun modo responsabili dei danni e/o oneri che una Parte sostenga nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori del Venditore ed i clienti dell'Acquirente.

16. FORZA MAGGIORE:

Nel caso in cui una delle Parti non sia in grado di adempiere ad uno o più degli obblighi assunti attraverso il presente Contratto per una causa di Forza Maggiore, la parte inadempiente non sarà responsabile per il mancato adempimento degli stessi obblighi nei limiti e per il periodo in cui tale causa di Forza Maggiore persiste.

E' obbligo della Parte colpita dall'evento di Forza Maggiore darne comunicazione alla controparte tempestivamente, e compiere ogni possibile tentativo per ridurre le perdite proprie e della controparte.

Per "*Forza Maggiore*" si intende qualunque evento o circostanza inevitabile o non imputabile alle Parti, che sia causa del loro inadempimento e che non avrebbe potuto essere evitato esercitando la dovuta diligenza .


Sono considerati ipotesi di Forza Maggiore i seguenti eventi ove interessino il Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale:

- Sabotaggi, guerre, assedi, insurrezioni, tumulti, disordini civili e militari, esplosioni.
- Eventi naturali quali, incendi, frane, fulmini, terremoti, alluvioni, dilavamenti.
- Scioperi nazionali ed altre agitazioni nazionali a carattere industriale.
- Impedimenti o sospensioni tecniche del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV), che impediscano ad una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente accordo;
- Leggi di Governo o provvedimenti di pubbliche autorità.

Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore perdurasse continuamente per oltre 3 (tre) mesi, ciascuna delle parti potrà liberamente recedere dal il Contratto, senza oneri e/o responsabilità alcuna, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni.

17. MODIFICHE DEL CONTRATTO

Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti si renda necessaria l'integrazione del Contratto o di una o più clausole del medesimo, le Parti provvederanno al formulare le conseguenti clausole integrative e/o modificative del presente Contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni.



In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto che, ove in conseguenza di sopravvenuti provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, il presente Contratto risultasse in tutto o in parte invalido, inefficace o comunque incompatibile con le condizioni obbligatoriamente imposte, provvederanno a negoziare nei tempi indicati un nuovo Contratto, definendo le condizioni sul presupposto dell'equo contemperamento dei reciproci interessi.

Nell'ipotesi in cui le Parti non dovessero pervenire ad un accordo nei tempi stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dal presente Contratto tramite comunicazione scritta all'altra Parte, con efficacia a partire dal primo giorno successivo a quello in cui viene esercitata detta facoltà, senza oneri, obblighi responsabilità, fatto salvo l'obbligo di entrambe le Parti di adempiere regolarmente alle obbligazioni sorte antecedentemente la data di recesso.

Resta inteso che, nel caso di modifiche ai termini e condizioni di accesso al PSV, le Parti si impegnano fin d'ora ad adoperarsi per consentire la prosecuzione degli obblighi definiti nel Contratto e gli eventuali costi ulteriori che dovessero derivare a seguito di tali modifiche saranno a carico dell'Acquirente.

18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è interpretato e regolato dalla legge italiana.

Le Parti eleggono il Foro di Bergamo come esclusivamente competente per ogni e qualsiasi eventuale controversia relativa al Contratto in materia di stipula, interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale relativa alle obbligazioni da esso previste.

19. RISERVATEZZA:

L'Acquirente e il Venditore si impegnano a mantenere riservati i contenuti del presente Contratto (ivi inclusi i livelli di prezzo ivi contenuti), l'esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative, salvo che ciò si renda necessario per il rispetto di una disposizione di legge o regolamentazione applicabile.

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n° 196/03, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto disposto dagli artt. 13 e 7 del suddetto decreto e di esprimere con la sottoscrizione del presente contratto, il reciproco consenso a trattare e a comunicare i dati personali, per quanto necessario alla sua esecuzione.


20. DICHIARAZIONI DELLE PARTI.

Le Parti dichiarano e garantiscono l'uno all'altra che esse hanno il potere di sottoscrivere il presente Contratto e hanno o avranno tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari ad adempiere agli obblighi contrattuali derivanti.

21. ULTERIORI PREVISIONI

Qualsiasi ritardo od omissione di una delle Parti nel far valere i diritti ad essa derivanti dal Contratto non potrà in alcun caso considerarsi quale rinuncia a far valere tali diritti in tempo successivo.

Qualsiasi omissione di una delle Parti nel pretendere l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali dall'altra Parte non comporterà l'accettazione dell'inadempimento di una delle Parti o la modifica delle pattuizioni contrattuali.



22. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti inerenti il presente Contratto saranno trasmesse ai fini della loro validità per iscritto ai riferimenti di seguito indicati:

Riferimenti per le comunicazioni a Gas Intensive S.C.a.r.l.

Gas Intensive S.C.a.r.l.

Via Bastioni di Porta Volta n.7

20121 Milano

Attenzione: Alessandro Bertoglio

Tel: (+39) 02 2900 3018

Fax: (+39) 02 2900 3396

Email: gasintensive@gasintensive.com

Riferimenti per le comunicazioni a _____

Attenzione: _____

Tel: _____


Fax: _____

Email: _____

Milano, _____

Per Gas Intensive S.C.a.r.l.

Per l'Acquirente

_____ 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, l'Acquirente dichiara di aver letto attentamente e compreso nonché di approvare incondizionatamente e specificamente le seguenti clausole del Contratto:

3. Oggetto (clausola "take or pay")
8. Garanzia
10. Modalità operative
11. Passaggio di proprietà e rischi
13. Sospensione della fornitura
14. Clausola risolutiva espressa;
15. Responsabilità
16. Forza Maggiore
17. Modifiche del Contratto
18. Legge Applicabile e foro competente

Per l'Acquirente

Allegato 1

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'IVA SUL GAS NATURALE ACQUISTATO SULLA CD. P-GAS

Denominazione ditta/ragione sociale del Acquirente: _____

Sede legale:

Via _____ n° _____ Comune _____ Prov _____, CF _____
, P.Iva _____, tel n° _____, fax n° _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente in via _____ Comune _____ prov _____ nella sua
qualità di rappresentante legale/negoziante della Ditta/Società sopra indicata,

CONSAPEVOLE

- Che l'imposizione fiscale in materia di Iva sul gas naturale viene applicata sulla base della presente richiesta e delle dichiarazioni di seguito espresse;
- Che la cessione di gas naturale sulla P-Gas risulta territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia in base a quanto disposto dall'art. 7 bis, comma 3 del D.p.r. n. 633/72
- Che la fornitura di gas naturale a soggetti stabiliti nel territorio italiano o a stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri è assoggettata all'aliquota Iva ordinaria del 21% salvo per le fattispecie elencate nei nr. 103) e 127 bis) della parte III della Tabella A allegata al D.p.r. n. 633/72, per le quali è prevista l'applicazione dell'aliquota Iva del 10%
- Che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base della stessa e che, in tal senso, le sarà addebitato quanto dovuto per Iva, sanzioni, interessi e ogni altra somma che Gas Intensive S.C.a.r.l sarà eventualmente tenuta a versare all'Amministrazione finanziaria;
- Che le dichiarazioni seguenti devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da far pervenire a Gas Intensive S.C.a.r.l in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità (indicare con una croce il caso applicabile) di essere:

- 1) *un soggetto passivo non stabilito sul territorio italiano, privo di stabile organizzazione in Italia, che non utilizza in Italia il gas naturale ceduto dal venditore;*
- 2) *un soggetto passivo non stabilito sul territorio italiano con stabile organizzazione in Italia per la quale non viene acquistato il gas ceduto dal venditore;*



- 3) *un soggetto passivo non stabilito sul territorio italiano con stabile organizzazione in Italia per la quale viene acquistato il gas ceduto dal venditore;*
- 4) *un soggetto passivo stabilito sul territorio italiano.*

NELLE FATTISPECIE DI CUI AI PUNTI 3) E 4), DICHIARA

Che il gas ceduto dal Venditore sulla P-Gas è (indicare con una croce il caso applicabile)

- A) acquistato dal Acquirente nell'attività di soggetto-passivo rivenditore per farne oggetto di successiva rivendita;**
- B) acquistato dal Acquirente per uso proprio nella qualità di impresa estrattiva, agricola o manifatturiera (comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili);**
- C) destinato ad essere impiegato dal Acquirente per la produzione di energia elettrica;**
- D) usato dal Acquirente per combustione per usi civili, come definiti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 504 del 26 Ottobre 1995 (cd. Testo Unico Accise; cfr. al riguardo circ. Ag. Entr. N.2 del 17 Gennaio 2008).**

Tutto ciò premesso, **DICHIARA**

Inoltre di sollevare Gas Intensive S.C.a.r.l. da ogni responsabilità nei riguardi dell'Erario derivante da un impiego di gas naturale diverso da quello suindicato.

Pertanto, il/la sottoscritto/a

NELLE FATTISPECIE DI CUI AI PUNTI 3) e 4), CHIEDE (indicare con una croce il caso applicabile):

- per quanto attiene alle fattispecie di cui alla lettera A), B) e C), che i consumi di gas naturale acquistati sulla P-Gas siano assoggettati all'aliquota Iva del 10%;
- per quanto attiene alla fattispecie di cui alla lettera D), che i consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura siano assoggettati all'aliquota Iva del 10% nei limiti posti dal nr. 127 bis) della parte III della Tabella A allegata al D.p.r. n.633/72. A tal fine, il Acquirente si impegna a comunicare al Fornitore il valore del gas naturale ulteriormente acquistato oltre a quello fornito sulla P-Gas.

Prende atto, infine, della seguente informativa di Gas Intensive S.C.a.r.l., resa ai sensi e per effetti di cui all'art .13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali":



In adempimento agli obblighi di cui all'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n.196, La informiamo che Gas Intensive S.C.a.r.l. svolge il trattamento dei Suoi dati personali per poter stipulare il contratto, adempiere alle obbligazioni contrattuali ed espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento del servizio erogato.

Il trattamento sarà effettuato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

Tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alla stipula del contratto e alla gestione degli adempimenti connessi (quali la fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l'espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi).

Titolare del trattamento dei dati personali è Gas Intensive S.C.a.r.l., Via Bastioni di Porta Volta n. 7, Milano

Luogo e data _____ , _____

Il Acquirente – timbro e firma leggibile

Avvertenza importante: l'aliquota Iva del 10% è applicata su richiesta e sulla base delle dichiarazioni del Acquirente che ne riceve un beneficio di natura fiscale: si invia pertanto alla completa e precisa compilazione del presente modello. In caso di incompletezza o scarsa comprensibilità Gas Intensive S.C.a.r.l. si vedrà costretta a respingere la richiesta e a chiederne la ripresentazione.



Allegato 2

(BOZZA SU CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO EMITTENTE)

Spettabile
GAS INTENSIVE S.C.a.r.l.,
Milano, Via Bastioni di Porta Volta n.7

[Luogo e data]

Garanzia Bancaria Autonoma a Prima Richiesta

Oggetto

La sottoscritta (inserire denominazione e ragione sociale dell'istituto emittente), con sede in _____, Via _____ in persona di _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante _____, con la presente garanzia autonoma (d'ora innanzi per brevità "Garanzia") dichiara di costituirsi come in effetti si costituisce garante solidale nell'interesse [inserire anagrafica Acquirente] ("qui di seguito l'Acquirente") e in favore di GAS INTENSIVE S.C.a.r.l. (Raggruppamento di Clienti Finali Industriali), con sede legale in Milano 20121 - Via Bastioni di Porta Volta n. 7 (qui di seguito "Gas Intensive"), per l'effetto garantendo irrevocabilmente e incondizionatamente il pagamento di tutte le somme dovute dall'acquirente a Gas Intensive, ai sensi del contratto di fornitura di gas naturale stipulato tra l'Acquirente e Gas Intensive in data ____ (inserire data stipula) a prima richiesta scritta, ad assoluta discrezione e nonostante ogni e qualsiasi eccezione sollevata, di conseguenza giustificando tale richiesta in conformità della presente Garanzia, nonché escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.

Importo Massimo Garantito

Con la presente Garanzia la _____ (inserire istituto emittente) come sopra definita e rappresentata garantisce il pagamento di tutto quanto dovuto dall'Acquirente a Gas Intensive per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro



onere o accessorio di qualsivoglia natura e tipo fino all'importo massimo garantito di Euro _____.- (diconsi Euro _____).

Escussione

La somma di cui alla presente Garanzia sarà pagabile, interamente o parzialmente anche in più volte e fino all'Importo Massimo Garantito, a prima richiesta semplice di Gas Intensive inviata a mezzo raccomandata A/R e anticipata via fax allo sportello di _____ dell'istituto emittente, nonostante qualsiasi contestazione da parte di dell'acquirente e/o di qualsiasi altra parte in qualunque veste, e perciò malgrado qualsiasi eccezione. Il pagamento sarà eseguito dalla _____ entro 5 giorni dalla richiesta di adempimento.

Nel caso di escussione parziale, la presente Garanzia sarà tuttavia ridotta di volta in volta in misura pari al valore di ogni singola escussione parziale di talché le somme eventualmente richieste da Gas Intensive in forza della presente Garanzia non potranno in alcun modo eccedere l'Importo Massimo Garantito.

Durata

Tale garanzia autonoma a prima richiesta e irrevocabile avrà efficacia fino a _____ (180 giorni successivi alla scadenza del Contratto).

Competenza e legge applicabile

La presente Garanzia è disciplinata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia concernente la presente Garanzia, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione sarà demandata alla competenza esclusiva del Tribunale di _____.

Distinti saluti.

(Istituto emittente)

